

In sede di formazione dei piani particolareggiati per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e in nessun caso i 5 mc/mq..

In sede di formazione dei piani particolareggiati è ammesso prevedere la ricostruzione di edifici demoliti e/o crollati con lo stesso volume e nel rispetto dell'architettura preesistente.

Art. 18 - Zona edilizia "B1"
(Ridimensionamento
edilizio).

Nella zona edilizia "B1" del Piano Regolatore Generale l'edificazione è subordinata alla seguente normativa:

- indice di edificabilità di zona: mc/mq. 1,5;
- altezza massima: ml. 7,00;
- numero massimo dei piani: 2;
- superficie coperta: 1/3 della superficie totale del lotto;
- distacchi minimi dalle strade: ml. 5,00;
- distacchi minimi dai confini: ml. 5,00;
- sono vietate le costruzioni accessorie al di fuori dai corpi di fabbrica principali;
- la tipologia edilizia richiede il rispetto degli elementi che concorrono alla formazione dell'ambiente nei suoi aspetti storico-urbanistici;
- è obbligatorio il mantenimento della vegetazione esistente;
- devono essere realizzati spazi pubblici di parcheggio in misura non inferiore a quella prescritta dal D.L. 2/4/68, n° 1444.

Art. 19 - Zona edilizia "C1"
(Espansione residenziale).

Nella zona edilizia "C1" l'edificazione è subordinata all'approvazione degli strumenti attuativi descritti nell'articolo 5 - Capo III° - Titolo II° delle presenti norme:

- altezza massima consentita: ml. 7,00;
- numero massimo dei piani: 2;
- superficie coperta: 1/4 della superficie totale del lotto;
- distacchi dai confini e dalle strade: non inferiori a ml. 5,00;
- la cubatura massima consentita, valutata sulla effettiva superficie del lotto edificabile, deve essere computata sulla base dell'indice di edificabilità di zona pari a mc/mq. 1,00;